



SANZIONI REGISTRO IMPRESE E REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO

SOGGETTI OBBLIGATI:

Le sanzioni previste dal codice civile (artt. 2194, 2630) per gli inadempimenti al Registro Imprese vengono applicate a tutti i soggetti che sono tenuti ad effettuare una iscrizione o un deposito.

In particolare, ai sensi dell'art.5 della legge 689/81:

Se gli obbligati sono gli amministratori, **vengono sanzionati tutti gli amministratori;**

Se gli obbligati sono i sindaci, **vengono sanzionati solo i sindaci effettivi;**

Se, oltre agli amministratori, è obbligato anche il notaio, **è sanzionato anche il notaio.**

Il verbale di accertamento della violazione viene notificato a mezzo raccomandata A.R. presso la residenza dell'obbligato in via principale. Un altro verbale viene notificato alla società quale obbligato in solido. Questa è tenuta al pagamento della sanzione e delle spese del procedimento quando non vi provvede l'amministratore obbligato in via principale (salvo poi l'esercizio del diritto di regresso nei suoi confronti).

L'obbligato in solido deve pagare l'importo complessivo della sanzione e delle spese di procedimento nel caso in cui non provvedono i soggetti obbligati.

TERMINE:

La sanzione e le spese del procedimento devono essere pagate entro il 60° giorno dalla data di notifica del verbale di accertamento.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

Sanzioni registro imprese:

Per ogni soggetto obbligato in via principale:

- l'intero importo della sanzione determinata più le spese di procedimento deve essere pagato avvalendosi del Modello F23 che si trova precompilato e allegato al verbale notificato;

Per il soggetto obbligato in solido:

- va pagato l'importo di ogni singola sanzione non pagata dagli obbligati in via principale utilizzando i vari modelli F23 allegati (comprensivi delle spese);

Sanzioni REA:

ULTERIORI ADEMPIMENTI:

Al fine di evitare che, trascorsi i 60 giorni concessi per effettuare il pagamento, l'ufficio trasmetta all'Ufficio Sanzioni copia del verbale di accertamento per l'emissione del provvedimento ingiuntivo occorre dare notizia al Registro Imprese – Ufficio accertamento dell'avvenuta oblazione.

CONTESTAZIONE:

Qualora si ritenga che il verbale di accertamento sia viziato da errori materiali (Es.: numero REA, denominazione, generalità), entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento e prima di effettuare il pagamento, può essere chiesto l'annullamento direttamente al Registro imprese – ufficio accertamenti.

Qualora, invece, si ritenga di dovere esporre le proprie ragioni si possono inviare scritti difensivi o potrà essere chiesto di essere sentiti, nel termine di cui sopra, all'Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio.

I due rimedi sopra riportati sono esclusi nel caso si aderisca alla proposta di pagamento dell'oblazione volontaria che, appunto, estingue la violazione.